

Regione Piemonte

Provincia Torino

Comune di
SAN GIUSTO CANAVESE

ANNO 2007

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE dei PUNTI VENDITA ESCLUSIVI
della STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

Delibera C.C n° 23 del 16.05.08 divenuta esecutiva il 14.06.08

Titolo dell'elaborato:

Norme di attuazione



Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Contenuto e validità del Piano dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.*
- Articolo 2 – Obiettivi.*
- Articolo 3 – Attività disciplinate.*
- Articolo 4 – Definizioni.*
- Articolo 5 – Procedure di adozione del Piano.*

TITOLO II – TERRITORIO

- Articolo 6 – Azzonamento*

TITOLO III – GRIGLIA DI COMPATIBILITA'

- Articolo 7 – Griglia di compatibilità.*
- Articolo 8 – Localizzazioni.*
- Articolo 9 – Deroghe generali.*

TITOLO IV – LO SVILUPPO DELLA RETE

- Articolo 10 – Autorizzazione amministrativa.*
- Articolo 11 – Nuove aperture.*
- Articolo 12 – Procedura per la presentazione della domande di autorizzazione.*
- Articolo 13 – Esame della domanda di autorizzazione.*
- Articolo 14 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.*
- Articolo 15 – Trasferimenti di sede.*
- Articolo 16 – Cambio di titolarità.*
- Articolo 17 – Decadenza dell'autorizzazione.*

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 18 – Accesso al procedimento autorizzatorio.*
- Articolo 19 – Sanzioni amministrative e accessorie.*
- Articolo 20 – Disposizioni finali.*

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Contenuto e validità del Piano dei punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

1.1 Le presenti "Norme di attuazione" e la "Relazione Illustrativa" costituiscono il "Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica e i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi" del Comune di San Giusto Canavese

1.2 Il presente provvedimento disciplina:

- a) il rilascio delle autorizzazioni
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le procedure istruttorie relative;
- d) le modalità di attivazione delle attività vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento

1.3 L'esercizio della vendita quotidiani e periodici è regolamentato oltre che dalle norme del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170, dalle disposizioni del DGR n° 101-9183 del 28 aprile 2003 e dal presente Piano, anche dai regolamenti comunali di polizia urbana e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

1.4 La **validità temporale** del piano per la prima stesura è fissata in un periodo pari ad un biennio che inizia con la data di approvazione consiliare ulteriormente prorogabile con analogo atto di un altro biennio.

La validità è così fissata salvo che intervenga nel frattempo una delle seguenti ipotesi:

- a) sia pubblicata una nuova normativa di settore;
- b) siano emanati indirizzi regionali aggiornati rispetto a quelli di maggio 2003;
- c) siano necessarie nuove oppure diverse rilevazioni di compatibilità insediativa

Per le revisioni o le riformulazioni successive, soggette o meno all'adeguamento degli indirizzi emanati dalla regione, potrà essere definita una diversa validità temporale.

1.5 Il piano – per comprovate motivazioni ovvero per l'emanazione degli indirizzi regionali, può comunque essere sottoposto a revisione anche prima delle scadenze fissate al comma precedente.

Articolo 2 – Obiettivi.

2.1 Il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica quotidiani e periodici, trae fondamento giuridico ed è adottato ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170 oltre che ai sensi della DGR n° 101-9183 del 28 aprile 2003.

2.2 Gli obiettivi generali della pianificazione si possono così schematizzare:

- a) raggiungere un'articolazione della rete di distribuzione omogenea nel territorio, attraverso un'esatta individuazione definita localizzazione degli spazi di pertinenza, per renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza nel rispetto delle diverse realtà urbanistiche e sociali esistenti,
- b) prevedere in questo modo un riordino, ma anche un incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa,
- c) costruire le regole più adatte per rendere agevole l'accesso (viabilità di scorrimento, posteggi, soste limitate ecc.) dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale

Articolo 3 – Attività disciplinate.

3.1 Sono considerati punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica secondo il dettato dell'articolo 1 lettera a) del D.L.vo 170/2001, gli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

3.2 Sono "non esclusivi" invece i punti in cui sono venduti solo i quotidiani oppure solo i periodici oppure entrambe le tipologie a scelta dell'operatore.

Articolo 4 – Definizioni.

4.1 Per "punto di vendita esclusivo" si intende l'esercizio commerciale attivato in un locale in sede fissa oppure in una struttura denominata "chiosco" previa concessione di occupazione di area pubblica, destinato in modo prevalente alla vendita della stampa quotidiana e periodica.
Sono fatte salve le attività promiscue autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 170/2001.

4.2 Per "punto di vendita non esclusivo" si intende l'esercizio commerciale attivato all'interno del locale degli esercizi che svolgono in forma principale una delle attività previste dall'articolo 3 del D.L.vo 170/2001.
Sono fatte salve le attività autorizzate ai sensi della Legge 108/99.

4.3 Ai fini delle presenti disposizioni per "zona" si intende una parte del territorio comunale resa omogenea dalla presenza di caratteri comuni le cui caratteristiche siano rilevabili attraverso una consolidata impostazione amministrativa e urbanistica che tenga comunque conto del centro storico, delle periferie, delle semiperiferie, delle eventuali aree di esistente o previsto sviluppo produttivo con particolare attenzione a quelle individuate negli adeguamenti del PRGC come "localizzazioni commerciali", degli ambiti frazionali e infine delle eventuali aree rurali e montane se abitate.

4.4 Ai fini delle presenti disposizioni per "localizzazione" si intende l'ambito viario ottimale individuato all'interno di ogni singola zona con la funzione di luogo idoneo per l'attivazione di punti vendita esclusivi, in grado di favorire una presenza qualificata al servizio di prossimità, migliorando la produttività del sistema e del servizio reso ai consumatori.

Articolo 5 – Procedure di adozione del Piano.

5.1 Per l'adozione del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica deve essere rispettata la seguente procedura:

a) consultazione preventiva delle associazioni più rappresentative a livello nazionale di:

- editori
- distributori
- rivenditori

b) deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Piano comprensivo di tutta la documentazione eventualmente anche grafica allegata allo stesso.

Articolo 6 – Azzonamento.

1 - DESCRIZIONE delle ZONE:

[illegible]

TITOLO III – GRIGLIA DI COMPATIBILITA'

Articolo 7 – Griglia di compatibilità.

7.1 L'attivazione di nuovi punti vendita esclusivi per il Comune di San Giusto Canavese è consentita in modo inderogabile attraverso l'utilizzo della griglia di compatibilità: i dati locali rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti andranno inseriti – dopo opportuno aggiornamento di quelli fissati come "dinamici" secondo la seguente tabella:

N°	Parametro	Livelli di compatibilità	Tipo di parametro	Aggiornamenti
1	Livello di densità abitativa	Medio Alto livello	Statico	No
2	Livello del numero di famiglie ottimale	Basso o medio livello	Dinamico	A ogni rilascio
3/4	Livello di urbanizzazione economica	Medio o Alto livello	Statico	No
5	Livello di vendite di quotidiani nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico	A ogni biennio
6	Livello di vendite di periodici nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico	A ogni biennio
7	Livello di accesso	Medio Alto livello	Statico	No
8/9	Livello di presenza distributiva	Basso o Medio livello	Dinamico	A ogni rilascio

dove:

1 – La densità della popolazione è il rapporto che intercorre tra gli abitanti e la superficie territoriale in chilometri quadrati del Comune nel suo complesso oppure per singole zone.

E' utile per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di densità abitativa** schematizzato in riferimento alle Tabelle elaborate sull'argomento dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2 – Il numero delle famiglie è il dato numerico più recente tra quelli disponibili fornito dall'Ufficio Anagrafe del Comune complessivo o per zona.

L'indicatore rilevato sarà posto in rapporto con quello definito **livello medio di famiglie per edicole** rappresentato dal rapporto che intercorre tra il numero dei punti vendita esclusivi (edicole esclusive e promiscue) attualmente esistenti in Piemonte e il numero complessivo delle famiglie in Piemonte.

3/4 – Le caratteristiche urbanistiche e sociali sono elementi descrittivi dell'unica zona o delle diverse zone in cui è stato diviso il territorio, relativi alla qualità e alla quantità delle infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di sosta anche temporanea e alla quantità e alla tipologia delle attività economiche presenti.

Le caratteristiche individuate si trasformano in un indicatore definito **livello di urbanizzazione economica**.

5/6 – L'entità rispettivamente delle vendite di quotidiani e di periodici nel Comune negli ultimi due anni si rileva in modo alternativo:

- da un dato **numerico aggregato**, relativo al numero delle copie oppure al volume d'affari in euro, riferito alle testate dei diversi quotidiani venduti nel territorio comunale nel corso degli ultimi due anni interi, antecedenti alla adozione del Piano oppure
- da una indicazione tendenziale dell'aumento, della stabilità o della diminuzione delle vendite.

L'indicatore definito **livello delle vendite del biennio**, è utilizzato proprio in relazione ad una valutazione tendenziale della distribuzione nel periodo.

7 – Le condizioni di accesso sono elementi descrittivi sulle infrastrutture viarie dell'unica zona o delle diverse zone e si trasformano in un indicatore definito **livello di accesso**.

8/9 – L'esistenza di altri punti vendita suddivisi tra esclusivi e non esclusivi è il dato numerico **disaggregato per tipologia**, relativo al numero dei punti vendita già attivi sul territorio comunale, utile per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di presenza distributiva**.

7.2 I dati rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti, vanno comparati con i livelli di compatibilità individuati nella relativa colonna della griglia indicata al comma 7.1.

7.3 La comparazione rende possibile un nuovo rilascio ogni volta che siano rispettati almeno 5 parametri dei sette utilizzati. In particolare risulta sempre vincolante per il rilascio di una nuova autorizzazione la compatibilità rilevata dei parametri n° 3/4 e 7.

5.3 – Le localizzazioni adeguate.

In secondo luogo, la compatibilità evidenziata dalla griglia per l'apertura di nuove edicole esclusive nella zona trova un ulteriore nucleo di programmazione riferito alla localizzazione ritenuta più adeguata per il nuovo impianto.

Nel caso di San Giusto Canavese, il punto che definisce la localizzazione "ottimale", si integra necessariamente con la progettualità comunale e più dettagliatamente con:

- la zonizzazione già individuata nel documento riportante i parametri numerici dei pubblici esercizi alla quale si rimanda (tavola planimetrica allegata)

Sono anche fatte salve le localizzazioni delle attività in essere alla data di approvazione del documento in cui è possibile definire trasferimenti delle sole attività in essere alla data di approvazione del documento salvo diversa comprovata motivazione relativa alla compromissione della viabilità rilevata da conforme relazione dell'ufficio competente.

IPOTESI	NUOVE APERTURE	TRASFERIMENTI	P.V. ESISTENTI
	Previste <u>due nuove</u> aperture	Solo nell'ambito della stessa zona	Fatta salva la localizzazione attuale

Articolo 9 – Deroghe generali.

9.1 *Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non è necessaria l'autorizzazione:*

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;*
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa*
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;*
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;*
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;*
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.*

TITOLO IV – LO SVILUPPO DELLA RETE

Articolo 10 – Autorizzazione amministrativa.

10.1 L'autorizzazione amministrativa è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi.

10.2 Il trasferimento di sede e la modifica della proprietà dell'esercizio per atto tra vivi o a causa di morte degli stessi esercizi, non sono soggetti ad autorizzazione, ma a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello ministeriale COM.1

10.3 L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di vendita di quotidiani e periodici esclusivi è rilasciata dal Responsabile del Servizio, ai sensi del Decreto Legislativo del 24 aprile 2001 n° 170, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini e in particolare della Legge 9 marzo 1964, n. 121.

10.4 L'ampliamento della superficie di vendita dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi che costituisce semplice dato informativo, deve essere comunicato in carta semplice al Responsabile del Servizio e non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

Articolo 11 – Nuove aperture.

11.1 Le nuove aperture di punti di vendita di quotidiani e periodici esclusivi, sono consentite nel rispetto della compatibilità territoriale fissata dalla griglia di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle localizzazioni individuate all'articolo 8.

11.2 La griglia di cui all'articolo 7 costituisce riferimento procedurale necessario per l'esame di ogni singola istanza presentata durante il tempo di vigenza del Piano dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi.

11.3 Per l'apertura di un nuovo punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo è necessario il rispetto delle distanze da altri esercizi di settore. (distanza in metri 500)

Articolo 12 – Procedura per la presentazione della domande di autorizzazione.

12.1 Il soggetto che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio di nuovo punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo.

12.2 Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore merceologico da attivare,*
- b) la zona comunale in cui si intende attivare il punto vendita,*
- c) la localizzazione esatta del locale o dell'area pubblica in concessione da utilizzare,*
- d) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso,*
- e) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.L.vo 114/98,*

12.3 La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità.

12.4 In caso di domande concorrenti, si procede secondo sorteggio tra quelle ricevute nello stesso giorno e registrate attraverso il protocollo generale comunale.

Articolo 13 – Esame della domanda di autorizzazione.

13.1 Le diverse fasi dell'istruttoria comunale sono così articolate:

Il responsabile del servizio ricevuta l'istanza provvede ai seguenti adempimenti:

- A) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO** All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'Ufficio competente rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'articolo 8 della Legge 241/90.
- B) **DOMANDA REGOLARE E COMPLETA DI OGNI DOCUMENTAZIONE** Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile dell'ufficio commercio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al successivo articolo 14 decorre dalla domanda regolare e/o completa.
- C) **VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' DI ZONA E DELLA LOCALIZZAZIONE RELATIVA.** Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della compatibilità della zona individuata con le nuove aperture e la localizzazione ottimale dei locali individuati e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza di uno di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente.
- D) **VERIFICA DEI REQUISITI MORALI DICHIARATI IN DOMANDA** Quando sia stata accertata la compatibilità della nuova apertura e la sua corretta localizzazione, si procede alla verifica della sussistenza dei requisiti morali del richiedente e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..
- E) **CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA** Al termine della completa verifica istruttoria provvede al rilascio dell'autorizzazione ovvero alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 14 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

14.1 In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione del punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

14.2 In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego rispettivamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

14.3 In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 15 – Trasferimenti di sede.

15.1 I trasferimenti di sede dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi, sono soggetti a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello ministeriale COM.1 e sono consentiti nell'ambito della stessa zona, e nel rispetto delle localizzazioni individuate all'articolo 8.

15.3 Per il trasferimento di sede di un punto vendita di quotidiani e periodici esclusivo è necessario il rispetto delle distanze.

Articolo 16 – Cambio di titolarità.

16.1 I cambi di titolarità per il passaggio di proprietà o di titolarità per atto tra vivi anche temporaneo, o a causa di morte dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi sono soggetti a previa comunicazione al Comune trasmessa su conforme modello ministeriale COM.1

Articolo 17 – Decadenza dell'autorizzazione.

17.1 L'autorizzazione all'esercizio dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi decade e il Responsabile del Servizio procede alla relativa declaratoria se il soggetto titolare:

- a) non inizia l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità,*
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno,*
- c) non risulta più provvisto dei requisiti morali di cui all'articolo 5 del D.L.vo 114/98.*

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Accesso al procedimento autorizzatorio.

27.1 A sensi delle presenti Norme di Attuazione, ogni soggetto legittimato ha titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.

27.2 Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.

27.3 Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

Articolo 19– Sanzioni amministrative e accessorie.

28.1 Le violazioni alle disposizioni delle presenti Norme di Attuazione sono punite con una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.

28.2 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misure ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Articolo 20 – Disposizioni finali.

29.1 Le presenti Norme di Attuazione entreranno in vigore dopo le approvazioni e le pubblicazioni di legge.

29.2 Sono abrogati l'articolo 14 della Legge 5 agosto 1981 n° 416 e l'articolo 7 della Legge 25 febbraio 1987 n° 67 e la Legge 13 aprile 1999 n° 108 nonché tutte le disposizioni precedenti contrarie e incompatibili con le presenti Norme di Attuazione.

Regione Piemonte Provincia TORINO	Comune di SAN GIUSTO CANAVESE
	ANNO 2007
	PIANO DI LOCALIZZAZIONE dei PUNTI VENDITA ESCLUSIVI della STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
	Delibera C.C n° 23 del 16.05.08 divenuta esecutiva il 14.06.08
	Titolo dell'elaborato:
	RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INDICE

CAPO I – LA NORMATIVA

- 1.1 Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170 - I compiti della Regione.
- 1.2 Il nuovo sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – I compiti del Comune.
- 1.3 La fase transitoria.

CAPO II – LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI

- 2.1 – Il sistema distributivo e il periodo sperimentale.
- 2.2 – La distribuzione in Piemonte: dati Regionali.

CAPO III – IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE

- 3.1 Le finalità e i criteri di stesura
- 3.2 Il metodo di redazione
- 3.3 – L'uso del modello
- 3.4 – Le scelte redazionali di completamento: azzonamento e localizzazioni
- 3.5 La procedura di adozione e la validità temporale

CAPO IV - RILEVAZIONI COMUNALI

- 4.1 – Breve descrizione delle caratteristiche urbanistiche e sociali del Comune.
- 4.2 – La rete complessiva dei punti vendita di quotidiani e periodici.
L'entità delle vendite nel biennio 2004-2005.
- 4.3 – La zona o le zone del territorio individuate per la redazione del Piano di localizzazione della stampa:
punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica:
 - a) descrizione della zona
 - b) rete dei punti vendita esistenti
- c) rilevamento oggettivo dei livelli parametrici per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

CAPO V - PROGETTO DI PIANIFICAZIONE

- 5.1 Premessa
- 5.2 La griglia di compatibilità: applicazione
- 5.3 Le localizzazioni adeguate
- 5.4 Le deroghe di carattere assoluto

Tavole Grafiche

CAPO I

NORMATIVA

1.1 – Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n° 170 - I compiti della Regione.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 170 del 24 aprile 2001 si è definitivamente concluso il lungo periodo di "sperimentazione" che ha contraddistinto la recente fase di costruzione normativa del settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, introdotto di fatto nell'aprile del 1999 con l'entrata in vigore della Legge n° 108.

Il Governo – che era stato delegato dall'articolo 3 della Legge citata – a emanare il Decreto Legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, è intervenuto pubblicando una serie di regole innovative rispetto a quelle precedenti della Legge del 5 agosto 1981 la n° 416.

In primo luogo tuttavia una conferma: il soggetto competente ad autorizzare l'esercizio dell'attività di vendita di giornali e riviste rimane il Comune, nella persona del dirigente responsabile del servizio, ma senza i limiti di un ampio intervento di direttiva delle Regioni.

Infatti alla Regione il D.L.vo 170/2001 riserva un unico intervento piuttosto circoscritto, quello cioè di emanare "solo" gli indirizzi per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

La Regione non avrebbe più la competenza – come in passato – per emanare nei confronti dei Comuni le direttive (era stata infatti approvata nel 1985 una Legge Regionale di disciplina del sistema) per l'applicazione della norma primaria, dirette sia a disegnare il sistema della programmazione che a disegnare il sistema delle autorizzazioni.

Le linee guida del sistema sono oggi contenute nel Decreto Legislativo 170/2001 e in subordine nel Decreto Legislativo 114/98.

Sul compito indirizzi di "piano di localizzazione", la Regione Piemonte ha elaborato nel settembre del 2001 uno specifico comunicato della Direzione Commercio da cui rileva:

- a) che le regioni non hanno per l'adempimento "stesura indirizzi" alcun limite temporale, mentre invece i Comuni sono tenuti ad adottare il documento di programmazione entro il 29 maggio 2002;*
- b) che la scadenza obbligatoria del Comune induce lo stesso ad attivarsi "da subito" senza attendere l'emanazione di indirizzi regionali per ridurre al minimo l'attesa dei richiedenti.*

1.2 – Il nuovo sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica. I compiti del Comune.

L'articolo 9 del D.L.vo 170/2001 abroga dal 29 maggio 2001, l'intero articolo 14 della legge 5 agosto 1981 n° 416 e cancella di fatto tutta la precedente impostazione normativa.

La struttura distributiva dei quotidiani e dei periodici risulta così dal maggio 2001 e fino a diversa indicazione, incentrata su due diverse tipologie di esercizi: i punti vendita esclusivi e i punti vendita non esclusivi.

L'esclusività si riferisce – ed è questa la novità più rilevante del sistema – al tipo di prodotto di stampa che nel punto distributivo viene posto in vendita.

In altre parole sono "esclusivi" i punti in cui sono venduti sia i quotidiani che i periodici.

Sono "non esclusivi" invece i punti in cui sono venduti solo i quotidiani oppure solo i periodici oppure entrambe le tipologie a scelta dell'operatore. (1) (2)

I punti vendita non esclusivi, devono essere anche "promiscui", cioè vendere altri prodotti che sono quelli tassativamente elencati per l'abbinamento nell'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo.

In ogni caso l'attività di vendita svolta con temporalità annuale o stagionale, è sempre soggetta – salvo le notevoli deroghe espresse e previste dal Decreto – al rilascio di un'autorizzazione, a un atto di consenso dell'Amministrazione competente che nasce in modo sostanzialmente diverso per le due tipologie di esercizio.

Nel caso di punti vendita esclusivi l'atto di consenso si perfeziona nel rispetto di un piano specifico.

Nel caso di punti vendita non esclusivi l'atto di consenso si perfeziona più semplicemente, ma solo "in ragione" cioè dopo avere rilevato e considerato alcuni elementi o parametri di valutazione esattamente codificati e tuttavia diversi da quelli "valutati" per il rilascio delle autorizzazioni cosiddette "esclusive".

Regolizzata la posizione di coloro che avevano tra maggio 1999 e ottobre 2000 effettuata la sperimentazione prevista dalla Legge 108/99, ad ogni Comune tocca dunque impostare e definire le proprie procedure istruttorie sul sistema e programmare il rilascio delle nuove autorizzazioni.

(1) Questa interpretazione deriva dalla DGR n. 3-683 del 5 agosto 2005

(2) La Regione Piemonte si adegua alla sentenza del Consiglio di Stato n. 386/2005

1.3 – La fase transitoria: la deliberazione di Giunta regionale n° 101-9183 del 28 aprile 2003.

Pubblicata sul BUR del Piemonte in data 15 maggio 2003, la delibera della Giunta Regionale intitolata: "Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica – Applicazione del D.L.vo 24 aprile 2001 n° 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V Costituzione" rappresenta la prima soluzione per garantire "uniformità di indirizzo sul territorio della Regione, oltre che trasparenza, nell'azione amministrativa e chiarezza operativa, in una materia fortemente problematica almeno nella fase attuale."

Questa fase transitoria è stata fino a qui connotata da conflitti interpretativi, ma anche da ripetute aperture di contenzioso che hanno creato non pochi problemi alle Amministrazioni Comunali, ancora una volta lasciate in balia di una normativa approssimativa.

L'indirizzo regionale, articolato e diffuso definisce i comportamenti, o meglio i procedimenti che le Amministrazioni dovranno seguire nella programmazione della rete sia per quanto attiene le autorizzazioni da rilasciare ai così detti punti vendita esclusivi, sia anche per quello che riguarda le attività non esclusive per le quali è stata introdotta una modifica sostanziale con DGR 3-683 del 5 agosto 2005 che estende la vendita a entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

CAPO II

LA DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI.

2.1 – Il sistema distributivo e il periodo sperimentale.

Nel novembre 1999, durante una seduta della Camera dei deputati, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevò che al Dipartimento per informazione e l'editoria erano state esaminate 20.000 domande di partecipazione alla sperimentazione.

"... Il dato va ritenuto ormai definitivo, in quanto tali domande dovevano essere inoltrate ai Comuni di appartenenza – pena l'esclusione, entro il 24 maggio 1999. Naturalmente l'aver inviato richiesta, non vuol dire acquisire automaticamente il diritto all'apertura del sito alternativo di vendita, sia perché i Comuni possono escludere i richiedenti qualora manchino i requisiti previsti dalla legge, sia perché il rapporto editori-distributori-punti di vendita rimane, anche per la rete alternativa, un rapporto condizionato dal mercato.

I punti vendita alternativi effettivamente operativi sono di poco superiori a 3.000 a fronte di 38.253 edicole in attività e di questi: 2.000 tra bar e tabacchi; 504 esercizi di grande distribuzione di cui 46 ipermercati; 370 distributori di carburante; 80 librerie e 30 esercizi specializzati. E' tuttavia presumibile che possano aumentare nei prossimi mesi."

A febbraio 2000 in realtà secondo quanto riportato da riviste specializzate di settore (4) risultavano attivi 2.305 punti vendita di cui: 1.568 tra bar e tabacchi; 614 esercizi di grande distribuzione, 565 distributori di carburante; 64 librerie e 14 esercizi specializzati.

Quale è stato dunque il risultato della sperimentazione ?

Secondo un'indagine disposta dalla FIEG la federazione italiana degli editori un terzo degli esercizi che hanno sperimentato è ubicato in Lombardia, seguita dal Lazio, Emilia Romagna e Toscana.

La sperimentazione pare neppure partita in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Calabria e Sardegna.

In termini di vendite i risultati migliori sono stati rilevati nella grande distribuzione sia nel comparto dei periodici con una media di 3 copie rese su 10 distribuite che in quello dei quotidiani con 3,8 copie rese su 10 distribuite.

Meno brillanti i risultati nei chioschi di benzina e nelle librerie con una resa di 1 copia su 2 ed anche nei bar tabacchi con un reso di 4,7 copie su dieci distribuite nel settore dei quotidiani e 3,8 in quello dei periodici.

(4) Il giornale col caffè, Sergio Radaelli – Mixer Novembre 2000

2.2 – La distribuzione in Piemonte: dati Regionali.

In Piemonte la distribuzione dei periodici e dei quotidiani attraverso le rivendite esclusive, cioè tutte quelle attivate in precedenza all'entrata in vigore della sperimentazione e aggiornate al 2004 è rilevabile della quaderno Regionale n° 31, Il Commercio In Piemonte anno 2004.

REGIONE PIEMONTE RIVENDITE QUOTIDIANI E RIVISTE - RIEPILOGO GENERALE

PROVINCIA	EDICOLE ESCLUSIVE				EDICOLE PROMISCUE				TOTALE EDICOLE			
	N.	nuove aperture	cessate	Sub-ingressi	N.	nuove aperture	cessate	Sub-ingressi	N.	nuove aperture	cessate	Sub-ingressi
ALESSANDRIA	166	1	2	3	172	6	1	2	338	7	3	5
ASTI	42			2	140	2	1	6	182	2	1	8
BIELLA	45		1	9	101	2	1	3	146	2	2	12
CUNEO	86	4		6	347	11	3	15	433	15	3	21
NOVARA	82	1	2	4	135	3		2	217	4	2	6
TORINO	648	4	1	85	666	15	11	28	1.314	19	12	113
VERBANO-CUSIO- OSSOLA	50				98	2		1	148	2		1
VERCELLI	46		1	5	81	1	1	5	127	1	2	10
PIEMONTE	1.165	10	7	114	1.740	42	18	62	2.905	52	25	176

REGIONE PIEMONTE RIVENDITE QUOTIDIANI E RIVISTE DENSITA' ABITANTI/EDICOLE

PROVINCIA	EDICOLE ESCLUSIVE	EDICOLE PROMISCUE	TOTALE EDICOLE
	Abitanti/Edicole	Abitanti/Edicole	Abitanti/Edicole
ALESSANDRIA	2.519	2.431	1.237
ASTI	4.979	1.494	1.149
BIELLA	4.177	1.861	1.287
CUNEO	6.532	1.619	1.297
NOVARA	4.219	2.563	1.594
TORINO	3.352	3.262	1.653
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	3.193	1.629	1.079
VERCELLI	3.837	2.179	1.390
PIEMONTE	3.632	2.432	1.457

CAPO III

LA REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

3.1 – Le finalità e i criteri di stesura.

Appare opportuno – alla luce delle novità normative introdotte con il Decreto Legislativo 170/2001 – iniziare il lavoro di stesura del documento programmatico, individuando le finalità più importanti che ne giustificano la redazione.

Tra le finalità un elemento certo è rilevabile dall'articolo 8 del decreto in esame che individua nella Presidenza del Consiglio dei Ministri il soggetto che deve assicurare attraverso un'apposita struttura, il monitoraggio della rete per "...l'espansione del mercato editoriale".

La nuova normativa non è stata scritta per congelare, o peggio per ridurre il numero dei punti di distribuzione che costituiscono il sistema di vendita dei prodotti della stampa, ma per incrementarne la dimensione complessiva nel rispetto delle regole costituzionali che tutelano la libertà dell'iniziativa privata, razionalizzando le presenze autorizzate secondo adeguati parametri di valutazione per rilasciare nuovi titoli e semplificando le procedure di ingresso, si potrebbe aggiungere, vista la matrice della norma in esame che richiama tra le altre, la legge 15 marzo 1997 n° 59.

Un piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste dovrebbe allora creare – attraverso una **programmazione sostenibile** – le condizioni migliori per raggiungere alcuni obiettivi, tutti senza distinzione egualmente rilevanti:

- 1) in primo luogo raggiungere un'articolazione della rete di distribuzione omogenea nel territorio, attraverso una esatta individuazione (localizzazione) degli spazi di pertinenza, per renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza nel rispetto delle diverse realtà urbanistiche e sociali esistenti,
- 2) prevedere in questo modo un riordino, ma anche un incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa,
- 3) intanto costruire le regole più adatte per rendere agevole l'accesso (viabilità di scorrimento, posteggi, soste limitate ecc.) dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale,

I criteri, i mezzi cioè per raggiungere le finalità sopra individuate sono già previsti di fatto dall'articolo 6 del D.L.vo 170/2001 e confermati dalla DGR del 20 aprile 2003 n° 101-9163 e sono rappresentati da una serie di parametri di valutazione che elenchiamo:

- la densità della popolazione della zona o del Comune,
- il numero delle famiglie,
- le caratteristiche urbanistiche della zona o del Comune,
- le caratteristiche sociali della zona o del Comune,
- l'entità delle vendite di quotidiani negli ultimi due anni,
- l'entità delle vendite di periodici negli ultimi due anni,
- le condizioni di accesso,
- l'esistenza di altri punti vendita non esclusivi,
- l'esistenza di altri punti vendita esclusivi sul territorio comunale

Anche se non espressamente previsto dalla norma citata e poiché il Piano di localizzazione si riferisce ai punti vendita esclusivi appare non trascurabile per rendere più completa l'analisi programmatica il rilievo e la considerazione proprio delle rivendite esclusive già presenti sul territorio.

In realtà sarebbe incomprensibile il riferimento ad una sola delle tipologie di vendita: a quella poi esercitata in forma parziale e assolutamente ridotta per quanto riguarda la rete nel suo complesso.

Ecco perché risulta così necessario integrare tali parametri di valutazione e considerare anche i punti vendita esclusivi.

3.2 – Il metodo di redazione.

Dopo avere – al punto precedente – definiti gli obiettivi e individuati i criteri per redigere il piano progettuale, diventa fondamentale trasformare i criteri stessi in un **“modello metodico sostenibile”** tecnicamente e giuridicamente.

Per ottenere tale modello sostenibile è necessario fissare i diversi parametri attraverso una sequenza motivata di possibili valori determinando – come indica la Regione nella sua DGR – la soglia di presenza ed efficienza rispetto alla quale individuare i possibili sviluppi della rete di vendita:

1 – La densità della popolazione

Si tratta del rapporto che intercorre tra gli abitanti e la superficie territoriale in chilometri quadrati del Comune nel suo complesso oppure per singole zone.

E' utile per fissare il valore di un primo indicatore definito **livello di densità abitativa** che può essere così schematizzato in riferimento alle Tabelle elaborate sull'argomento dall'Istituto Nazionale di Statistica:

• basso livello di densità abitativa:	fino a 82 abitanti per chilometro quadrato
• medio livello di densità abitativa:	tra 83 e 433 abitanti per chilometro quadrato
• alto livello di densità abitativa:	oltre 433 abitanti per chilometro quadrato

Il livello di compatibilità per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva è fissato dalla rilevazione a livello locale di un medio alto livello di densità abitativa.

E' un indicatore “statico” da non aggiornare nel corso dell'applicazione temporale del piano.

2 – Il numero delle famiglie

Si tratta di un dato numerico di semplice rilevazione: il più recente tra quelli disponibili fornito dall'Ufficio Anagrafe del Comune complessivo e per zona.

L'indicatore rilevato sarà posto in rapporto con quello definito **livello medio di famiglie per edicola** che è pari a **629 famiglie per ogni punto vendita**.

Un dato questo rappresentato dal rapporto che intercorre tra il numero dei punti vendita esclusivi (edicole esclusive e promiscue) attualmente esistenti in Piemonte che sono **2905 (*)** e il numero complessivo delle famiglie in Piemonte che sono **1.827.903 (**)**.

• basso livello di densità famiglie:	maggiore di 629 famiglie per ogni punto vendita
• medio livello di densità famiglie:	pari a 629 famiglie per ogni punto vendita
• alto livello di densità famiglie:	minore di 629 famiglie per ogni punto vendita

* Dato rilevato Quaderno di ricerca per la programmazione commerciale n° 31:
Il commercio in Piemonte 2004

** Dato rilevato da “Piemonte in cifre 2001” Editto da Unioncamere:

Il livello di compatibilità è fissato dall'esistenza a livello locale di un rapporto risultante pari (medio livello) o superiore (medio basso livello) alla soglia della media regionale.

E' un indicatore “dinamico” da aggiornare ogni volta che sia rilasciato un nuovo titolo durante il corso di applicazione temporale del piano.

3/4 – Le caratteristiche urbanistiche e sociali

Si tratta di una serie di elementi descrittivi dell'unica zona o delle diverse zone in cui è stato diviso il territorio, da inserire in una breve relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale relativa alla qualità e alla quantità delle infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di sosta anche temporanea e alla quantità e alla tipologia delle attività economiche presenti.

La relazione si concluderà fissando sulla base della approfondita e consolidata conoscenza del territorio – un indicatore definito **livello di urbanizzazione economica** da scegliere tra queste tre semplici ipotesi alternative:

- area o Comune a basso livello di urbanizzazione economica che coincide con zona o Comune non connotati da sufficienti infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di attività economiche
- area o Comune a medio livello di urbanizzazione economica che coincide con zona o Comune connotati da sufficienti infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di attività economiche
- area o Comune ad alto livello di urbanizzazione economica che coincide con zona o Comune connotati da rilevanti infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di attività economiche

Il livello di compatibilità per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva è fissato dalla rilevazione a livello locale di un medio e/o di un alto livello di urbanizzazione economica.

E' un indicatore "statico" da non aggiornare nel corso dell'applicazione temporale del piano.

5 – L' entità delle vendite di quotidiani nel Comune negli ultimi due anni

Si tratta di un dato **numerico aggregato**, relativo al numero delle copie oppure al volume d'affari in euro, riferito alle testate dei diversi quotidiani venduti nel territorio comunale nel corso degli ultimi due anni interi, antecedenti alla adozione del Piano.

L'indicatore definito **livello delle vendite di quotidiani del biennio**, si potrà ottenere attraverso l'azienda distributrice dell'area di intervento e sarà utilizzato in relazione ad una valutazione tendenziale dell'aumento o della riduzione della distribuzione nel periodo. Viene considerato stabile uno scostamento fino al 15% in più o in meno sul primo dato del biennio.

- | | |
|-----------------------------|--|
| • basso livello di vendita: | andamento delle vendite in diminuzione |
| • medio livello di vendita: | andamento delle vendite stabile |
| • alto livello di vendita : | andamento delle vendite in aumento |

Il livello di compatibilità per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva è fissato dalla rilevazione a livello locale di un medio e/o di un alto livello delle vendite di quotidiani.

E' un indicatore "dinamico" da aggiornare ogni biennio durante il corso di applicazione temporale del piano.

6 – L' entità delle vendite di periodici nel Comune negli ultimi due anni

Si tratta di un dato **numerico aggregato**, relativo al numero delle copie ovvero al volume d'affari in euro riferito ai periodici venduti nel territorio comunale nel corso degli ultimi due anni interi, antecedenti alla adozione del Piano.

L'indicatore definito **livello delle vendite di periodici del biennio**, si dovrebbe (non sempre) ottenere attraverso l'azienda distributrice dell'area di intervento e sarà utilizzato senza distinzioni di zona in relazione ad una valutazione univoca e tendenziale dell'aumento o della riduzione della distribuzione nel periodo considerato. Viene considerato stabile uno scostamento fino al 15% in più o in meno sul primo dato del biennio.

- | | |
|-----------------------------|--|
| • basso livello di vendita: | andamento delle vendite in diminuzione |
| • medio livello di vendita: | andamento delle vendite stabile |
| • alto livello di vendita : | andamento delle vendite in aumento |

Il livello di compatibilità per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva è fissato dalla rilevazione a livello comunale di un medio e/o di un alto livello delle vendite di periodici.

E' un indicatore "dinamico" da aggiornare ogni biennio durante il corso di applicazione temporale del piano.

7 – Le condizioni di accesso

*Si tratta di una serie di elementi descrittivi sulle infrastrutture viarie da inserire in una breve relazione redatta dall'Ufficio di Polizia Municipale ricorrendo alle norme contenute nel Codice della Strada e al relativo regolamento di esecuzione. La relazione si concluderà fissando un indicatore definito **livello di accesso** da scegliere tra queste tre semplici ipotesi alternative:*

- *area o Comune a basso livello di accesso che coincide con zona o Comune connotato da insufficienti infrastrutture viarie*
- *area o Comune a basso livello di accesso che coincide con zona o Comune connotato da sufficienti infrastrutture viarie*
- *area o Comune ad alto livello di accesso che coincide con zona o Comune connotato da rilevanti infrastrutture viarie*

Il livello di compatibilità per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva è fissato dalla rilevazione a livello locale di un medio alto livello di accesso.

E' un indicatore "statico" da non aggiornare nel corso dell'applicazione temporale del piano.

8/9 – L'esistenza di altri punti vendita suddivisi tra esclusivi e non esclusivi

*Si tratta di un dato numerico **disaggregato per tipologia**, relativo al numero dei punti vendita già attivi sul territorio comunale.*

Il dato ufficiale sarà fissato attraverso l'elenco dettagliato predisposto dall'Ufficio Commercio.

*L'indicatore rilevato sarà posto in rapporto con quello definito **livello medio di presenza distributiva** che è quello contenuto nella fascia tra i 1457 e i 1653 abitanti residenti e fluttuanti che si presume gravitino mediamente su un'edicola.*

*Un dato questo rappresentato dal rapporto abitanti/rivendite in Piemonte (1457) e in Provincia di Torino (1653). E' utile in rapporto al numero complessivo degli abitanti residenti e fluttuanti presunti del Comune nel complesso o delle singole zone individuate sul territorio per fissare il valore dell'indicatore definito **livello di presenza distributiva** che può essere così schematizzato:*

- *basso livello di presenza distributiva: se si rileva 1 punto vendita esclusivo o non esclusivo (5) attivato per effetto della sperimentazione prevista dalla legge 108/99 per Comune o zona a partire da 1653 abitanti residenti e/o fluttuanti (se rilevabili) presunti e oltre*
- *medio livello di presenza distributiva: se si rileva 1 punto vendita esclusivo o non esclusivo attivato per effetto della sperimentazione prevista dalla legge 108/99 per Comune o zona tra i 1457 e i 1653 abitanti residenti e/o fluttuanti (se rilevabili) presunti*
- *alto livello di presenza distributiva: se si rileva 1 punto vendita esclusivo o non esclusivo attivato per effetto della sperimentazione prevista dalla legge 108/99 per Comune o zona a partire da 1457 abitanti residenti e fluttuanti (se rilevabili) presunti o meno*

Il livello di compatibilità per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva è fissato dalla rilevazione a livello locale di un basso e/o di un medio livello di presenza distributiva.

E' un indicatore "dinamico" da aggiornare ogni volta che sia rilasciato un nuovo titolo durante il corso di applicazione temporale del piano.

(5) Sono esclusivamente i punti vendita non esclusivi rilevati ed attivati a seguito della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto legislativo 170/2001 tramite rilascio del titolo autorizzatorio al termine della sperimentazione introdotta dalla Legge 108/99. Il dato non si riferisce alle autorizzazioni ai punti vendita non esclusivi, rilasciate a seguito dell'applicazione a regime del D.L.vo 170/2001, che non vengono più considerate ai fini del presente lavoro di pianificazione.

3.3 – L'uso del modello.

I dati locali rilevati e fissati nei diversi indicatori di livello come sopra descritti, che costituiscono il modello metodico, andranno quindi inseriti – dopo l'opportuno aggiornamento di quelli fissati come "dinamici" in una sorta griglia virtuale e – per il rilascio di nuove autorizzazioni – confrontati con i livelli di compatibilità predeterminati.

La comparazione renderà possibile un nuovo rilascio ogni volta che – a fronte di un'istanza procedibile – siano rispettati almeno 4 parametri dei sette parametri utilizzati.

In particolare risulterà però sempre vincolante per il rilascio di una nuova autorizzazione la compatibilità rilevata dei parametri n° 3/4 e 7, la cui presenza territoriale rappresenta di per sé fatto fondamentale per l'insediamento di un altro punto vendita sul territorio.

Viabilità, posteggi, aree di sosta e la presenza di altre attività economiche costituiscono elementi di rilievo assoluto per l'attivazione di una nuova edicola esclusiva.

Importanti, ma non determinanti appaiono invece il livello di densità abitativa e il numero delle famiglie spesso irrilevanti nelle aree di sviluppo terziario, non residenziali e tuttavia connotate da notevoli flussi di presenza lavorativa.

Così come non appare rilevante in assoluto né il livello dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici di un biennio, considerata l'effettiva fragilità di un dato non semplice da reperire e da verificare, né il livello di presenza distributiva considerata anche in questo caso l'effettiva fragilità di un dato – quello degli abitanti fluttuanti – difficile da rilevare con sufficiente attendibilità.

La tabella virtuale risulta allora così strutturata:

N°	Parametro	Livelli di compatibilità	Indicatore
1	Livello di densità abitativa	Medio Alto livello	Statico
2	Livello del numero di famiglie ottimale	Basso o Medio livello	Dinamico
3/4	Livello di urbanizzazione economica	Medio o Alto livello	Statico
5	Livello di vendite di quotidiani nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico
6	Livello di vendite di periodici nel biennio	Medio o Alto livello	Dinamico
7	Difficoltà di accesso	Alto livello	Statico
8/9	Livello di presenza distributiva	Basso o Medio livello	Dinamico

3.4 – Le scelte redazionali di completamento: azionamento e localizzazioni.

Nel definire le rilevazioni adatte all'utilizzo dei criteri fissati per realizzare il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, appare opportuno compiere un'operazione preliminare fondamentale, che consiste nel decidere se suddividere o no il territorio comunale in **zone omogenee**, secondo una consolidata e facilmente adattabile impostazione urbanistica che tenga conto del centro storico, delle periferie, delle semiperiferie, delle eventuali aree di esistente o previsto sviluppo produttivo con particolare attenzione a quelle individuate negli adeguamenti del PRGC come "addensamenti e localizzazioni commerciali", degli ambiti frazionali e infine delle eventuali aree rurali e montane se abitate.

La compatibilità evidenziata dalla griglia per l'apertura di nuove edicole esclusive nella zona potrà trovare un ulteriore nucleo di programmazione riferito alla localizzazione ritenuta più adeguata per il nuovo impianto.

Infine le linee progettuali di piano saranno completate attraverso una serie di **disposizioni di attuazione** da considerare parte integrante e di completamento del documento di Pianificazione.

3.5 – La procedura di adozione e la validità temporale.

Per l' **adozione** del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica deve essere rispettata la seguente procedura:

1 – consultazione preventiva delle associazioni più rappresentative a livello nazionale di:

- a) editori
- b) distributori
- c) rivenditori

2 – deliberazione di Consiglio Comunale per l'adozione del Piano comprensivo di tutta la documentazione eventualmente anche grafica allegata allo stesso.

La **validità temporale** del piano per la prima stesura è fissata in un periodo pari ad un biennio che inizia con la data di approvazione consiliare, periodo ulteriormente prorogabile per un altro biennio con analogo atto consiliare da approvarsi non oltre 30 giorni dopo la data di scadenza del primo biennio. Le domande di autorizzazione pervenute dopo la scadenza del biennio iniziale e nel periodo dei 30 giorni antecedente alla delibera di proroga, saranno comunque istruite senza alcuna soluzione di continuità.

La validità è così fissata salvo che intervenga una delle seguenti ipotesi:

- a) sia pubblicata una nuova normativa di settore;
- b) siano emanati nuovi indirizzi regionali;
- c) siano necessarie nuove oppure diverse rilevazioni di compatibilità insediativa.

Per le revisioni o le riformulazioni successive, soggette o meno all'adeguamento degli indirizzi emanati dalla regione, potrà essere definita una diversa validità temporale.

CAPO IV

LE RILEVAZIONI COMUNALI.

4.1 – Breve descrizione delle caratteristiche urbanistiche e sociali del Comune.

Elementi fisici

Il Comune di San Giusto Canavese

Attestato su una superficie di (9) nove chilometri quadrati, con 3.207 abitanti (densità media di 356 abitanti per Kmq.) e 1331 famiglie (dati fonte Ufficio Anagrafe al 31/06/2006))

4.2 – La rete complessiva dei punti vendita di quotidiani e periodici.

L'entità delle vendite nel biennio 2004-2005.

La rete distributiva dei punti vendita di quotidiani e periodici di San Giusto Canavese è composta di n° 1 esercizio la cui distribuzione territoriale sarà meglio descritta nel paragrafo successivo.

Si tratta di 1° punto vendita non esclusivo.

TITOLARE	LOCALIZZAZIONE	TIPOLOGIA	NUMERO
REAN CONTO SAMUELE	VIA XXV LUGLIO 71	Non esclusiva	1

L'entità delle vendite di rete nel biennio 2004 – 2005 comunicato dal distributore di area (fonte TST

Tipologia e anno	Fornito	Reso	Venduto	Scostamento
QUOTIDIANI 2004	77.523	14.949	62.574	
QUOTIDIANI 2005	79.701	17.834	61.867	
PERIODICI 2004	98.806	34.596	64.210	
PERIODICI 2005	101.237	41521	59.716	

- a) descrizione della zona
- b) rete dei punti vendita esistenti
- c) rilevamento oggettivo dei livelli parametrici per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici.

1 - DESCRIZIONE delle ZONE:

[illegible]

2 - RILEVAZIONE DEI LIVELLI PARAMETRICI:

1 – Densità della popolazione residente. (fonte uff. anagrafe)

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione di lavoro – utilizzando i dati a disposizione – è il seguente:

abitanti 3.297

----- 367 abitanti per Km².

Km². 9

abitanti **367** per Km².

configurano

un **medio livello** di densità abitativa

2 – Il numero delle famiglie (fonte uff. anagrafe)

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione di lavoro è il seguente:

Famiglie n° 1379

----- = 1379 famiglie per edicola

punti vendita 1

quindi **1379** famiglie per edicola configurano

un **alto livello** di densità famiglie

3/4 – Le caratteristiche urbanistiche e sociali (fonte ufficio tecnico c.le)

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione è il seguente:

area o Comune **a medio livello di urbanizzazione economica** che coincide con zona o Comune connotati da sufficienti infrastrutture di trasporto, di parcheggio, di attività economiche

5 – L' entità delle vendite di quotidiani nel Comune negli ultimi due anni (fonte: rivenditore di zona)

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione di lavoro è il seguente:

medio livello di vendita

6 – L' entità delle vendite di periodici nel Comune negli ultimi due anni (fonte: rivenditore di zona)

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione di lavoro è il seguente:

medio livello di vendita

7 – Le condizioni di accesso (fonte: ufficio Polizia Municipale)

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione di lavoro – utilizzando i dati così come confermati dall'Ufficio di Polizia Municipale – è il seguente:

area o Comune **ad <Alto livello di accesso**

8/9 – Livello di presenza distributiva.

Nella zona il dato da evidenziare ai fini della rilevazione di lavoro – utilizzando i dati così come comunicati dall'Ufficio Commercio – è il seguente:

Abitanti n° 3.207

----- = 3207 abitanti per edicola

Punti vendita n°1

quindi **3.207 abitanti per edicola** configurano un **basso livello** di presenza distributiva

Quadro Riassuntivo:

N°	Parametro	Dati rilevati nella zona	Livello individuato
1	Densità abitativa	356 abitanti per Km ^q .	Medio
2	Numero di famiglie	1.331 famiglie per edicola	Basso
3/4	Infrastrutture di trasporto sosta e attività economiche	Fonte U.T.C. Comunale	Medio
5	Andamento Vendite di quotidiani nel biennio	Fonte rivenditore di zona	Medio
6	Andamento Vendite di periodici nel biennio	Fonte rivenditore di zona	Medio
7	Infrastrutture viarie di accesso	Fonte Polizia Municipale	Medio
8/9	Numero edicole presenti	1 edicola per 3.207 ab.	Basso

CAPO V

IL PROGETTO DI PIANIFICAZIONE.

5.1 – Premessa

Il progetto di Piano dei punti vendita di quotidiani e periodici esclusivi si definisce attraverso ipotesi di intervento articolate, tutte comunque riconducibili a un obiettivo: la qualificazione delle rete distributiva in funzione delle esigenze dei fruitori del servizio.

Il piano è organizzato per nuclei di programmazione progressivi:

a) in primo luogo sono rilevate le compatibilità di insediamento di punti vendita esclusivi per ogni zona fissata, attraverso l'inserimento nello **schema di griglia virtuale** sopra individuato dei dati di livello specificatamente rilevati.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni i dati devono essere confrontati con i livelli di compatibilità predeterminati e riportati nella tabella che segue.

La comparazione così effettuata renderà possibile un nuovo rilascio, ogni volta che siano rispettati almeno 5 parametri dei sette utilizzati.

In particolare risulta sempre vincolante per il rilascio di una nuova autorizzazione esclusiva la compatibilità, vale a dire l'esistenza o la previsione delle condizioni previste dai parametri n° 3/4 e 7.

Il livello basato sulla presenza delle infrastrutture di trasporto, di sosta e parcheggio e di presenza di attività economiche definito **livello di urbanizzazione economica** deve essere rilevato come rilevante (alto) o sufficiente (medio), così come le condizioni della rete viaria definite come **livello di accesso** deve essere rilevato come rilevante (alto)

N°	Parametro	Livelli di compatibilità	Vincolo	Aggiornamenti
1	Livello di densità abitativa	Medio Alto livello	No	No
2	Livello del numero di famiglie ottimale	Basso o medio livello	No	A ogni rilascio
3/4	Livello di urbanizzazione economica	Medio o Alto livello	Sì	No
5	Livello di vendite di quotidiani nel biennio	Medio o Alto livello	No	A ogni biennio
6	Livello di vendite di periodici nel biennio	Medio o Alto livello	No	A ogni biennio
7	Livello di accesso	Medio Alto livello	Sì	No
8/9	Livello di presenza distributiva	Basso o Medio livello	No	A ogni rilascio

b) in secondo luogo, la compatibilità evidenziata dalla griglia per l'apertura di nuove edicole esclusive nella zona trova un ulteriore nucleo di programmazione riferito alla localizzazione ritenuta più adeguata per il nuovo impianto.

c) un terzo eventuale nucleo di programmazione riguarda le deroghe di carattere generale al rilascio delle autorizzazioni di cui sono previste dalla norma vigente oltre a quelle eventualmente introdotte in casi e situazioni eccezionali e adatte a consentire comunque l'attivazione di nuove attività anche al di là e senza necessità del rispetto dei meccanismi progettati;

5.2 – La griglia di compatibilità: applicazione

Il primo nucleo di programmazione viene completato dall'applicazione della griglia di compatibilità riportata nella pagina

Ecco il dettaglio:

N°	Parametro	Livelli di compatibilità	Livello di zona	Compatibile
1	Livello di densità abitativa	Medio Alto livello	Medio livello	SI
2	Livello del numero di famiglie ottimale	Medio o basso livello	Basso livello	SI
3/4	Livello di urbanizzazione economica	Medio o alto livello	Medio livello	SI
5	Livello di vendite di quotidiani nel biennio	Medio o alto livello	Medio livello	SI
6	Livello di vendite di periodici nel biennio	Medio o alto livello	Medio livello	SI
7	Livello di accesso	Alto livello	Alto livello	SI
8/9	Livello di presenza distributiva	Basso e medio livello	Basso livello	SI

CONCLUSIONE:

n. 7 parametri su n. 7 rispettati

compatibilità positiva al rilascio di autorizzazione esclusiva alla vendita di quotidiani e periodici.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE COMPATIBILITA'

Parametri rispettati	Parametri vincolanti non rispettati	Compatibilità
7	nessuno	positiva

5.3 - Le localizzazioni adeguate.

In secondo luogo, la compatibilità evidenziata dalla griglia per l'apertura di nuove edicole esclusive nella zona trova un ulteriore nucleo di programmazione riferito alla localizzazione ritenuta più adeguata per il nuovo impianto.

Nel caso di San Giusto Canavese, il punto che definisce la localizzazione "ottimale", si integra necessariamente con la progettualità comunale e più dettagliatamente con:

- la zonizzazione già individuata nel documento riportante i parametri numerici dei pubblici esercizi alla quale si rimanda (tavola planimetrica allegata)

Sono anche fatte salve le localizzazioni delle attività in essere alla data di approvazione del documento in cui è possibile definire trasferimenti delle sole attività in essere alla data di approvazione del documento salvo diversa comprovata motivazione relativa alla compromissione della viabilità rilevata da conforme relazione dell'ufficio competente.

NUOVE APERTURE	TRASFERIMENTI	P.V. ESISTENTI
<i>Previste nucleo centrale e asse viario S.P. 53 zona casello autostradale/Telecittà</i>	<i>Solo nell'ambito della stessa zona</i>	<i>Fatta salva la localizzazione attuale</i>

5.4 – Le deroghe di carattere assoluto.

Il terzo nucleo di programmazione riguarda le deroghe di carattere generale al rilascio delle autorizzazioni di esercizio, previste dalla norma vigente oltre a quelle eventualmente introdotte in casi e situazioni eccezionali e adatte a consentire comunque l'attivazione di nuove attività anche al di là e senza necessità del rispetto dei meccanismi progettati.

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non è necessaria l'autorizzazione:


- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;*
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa*
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;*
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;*
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;*
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. (7)*

Non sono inoltre previste ulteriori deroghe di carattere eccezionale oltre a quelle previste dalla normativa

(7) Comunicato della Direzione Commercio della Regione Piemonte:

"L'esempio è quello delle fiere, dei congressi, le manifestazioni sportive o di altro genere, dove è necessario il pagamento di un biglietto o comunque dove l'accesso è regolamentato, (ospedali, caserme)

Per le stazioni ferroviarie metropolitane e similari è logico ritenere che sono escluse dall'obbligo di autorizzazione le vendite effettuate all'interno delle aree ad accesso limitato, direttamente dall'ente..."



COMUNE DI SAN GIUSTO CAN.
PROVINCIA DI TORINO

N. 23

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: ADOZIONE PIANO LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA
ESCLUSIVI DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA.

L'anno duemilaotto addì sedici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BOGGIO GIOSI	SINDACO	Presente
MERLO IVAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRARIS FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOLLETTINO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CANTELO MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CERUTTI GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROMANO ROSETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
AMATO SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CHIAROTTO MARZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BORSATO PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DEFILIPPI FEDERICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
FERRANDO CRISTIAN	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCO TIZIANO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
VAGLIANO ERALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BERTOT RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARCO OMAR	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CONTO ELVIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 6

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. ROMANO Giovanni Battista.

Partecipa, altresì, alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MAGGIO DR. SERGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001 *"Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica"*, si e' definitivamente concluso il lungo periodo di "sperimentazione" che ha contraddistinto la recente fase di costruzione normativa del settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica, introdotto di fatto nell'aprile del 1999 con l'entrata in vigore della Legge n. 108 del 13 aprile 1999 "Nuove norme in materia di punti di vendita per la stampa quotidiana e periodica";

Il Governo con l'emanazione del Decreto Legislativo sopra citato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della Legge n. 108/99, ha riordinato in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, introducendo regole innovative rispetto a quelle precedentemente dettate dalla Legge n. 416 del 5 agosto 1981;

Il Decreto Legislativo n. 170 del 24 aprile 2001 attualmente disciplina il settore delle vendite dei quotidiani e periodici sostituendo e abrogando la previgente disciplina contenuta nell'art. 14 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" cancellando di fatto tutta la precedente impostazione normativa; in subordine il settore e' disciplinato dal Decreto Legislativo n. 114/98, in conformita' al rinvio fatto dal comma 1 dell'art. 9 D. Lgs. n. 170/2001;

Le Regioni, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo sopra citato *"emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi"*, indirizzi peraltro non ancora emanati, restando pertanto fuori dagli "indirizzi" regionali e dalla programmazione comunale i punti di vendita non esclusivi;

I Comuni, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo sopra citato *"sono tenuti ad adottare i Piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro il 29/05/2002. Gli stessi Comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito della emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1"*;

In attesa dell'approvazione della legge regionale relativa alla disciplina delle condizioni e modalita' di vendita di stampa quotidiana e periodica, con Delibera di Giunta Regionale n. 101-9183 del 28 aprile 2003 *"Disciplina del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica - Applicazione del D. Lgs. n. 170 24.04.2001 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V Cost."*, venivano forniti elementi di interpretazione del D.Lgs. n. 170/2001 e alcune indicazioni ai Comuni per la predisposizione dei piani di Localizzazione delle rivendite per garantire, in fase transitoria, uniformita' di indirizzo sul territorio della Regione;

La scadenza obbligatoria per il Comune nell'attivarsi per l'adozione del Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, la predisposizione del Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, redatto dall'Ufficio Commercio Comunale;

Il Piano predisposto, partendo da una analisi della situazione esistente, individua alcuna zonizzazione del territorio comunale, impostando dunque il lavoro di pianificazione secondo l'intera dimensione territoriale abitativa del Comune;

Dalla analisi dei parametri di valutazione così come previsti dall'art. 6 del D.Lvo. n. 170/2001 e confermati con DGR del 28 aprile 2003 n. 101-9183, confrontati poi con i valori di soglia di presenza ed efficienza rispetto ai quali individuare i possibili sviluppi della rete di vendita, si rileva

per il Comune di San Giusto C.se una *compatibilita' positiva* al rilascio di autorizzazione esclusiva alla vendita di quotidiani e periodici in Nr. 2;

Che sulla proposta di Piano sono state sentite le seguenti Associazioni rappresentative di editori, distributori e rivenditori:

- Federazione Italiana Editori – Via Petrarca 6 – Milano
- S.N.A.G. c/o Confcommercio – Via Beaumont 46 – Torino
- SINAGI – Via Aquila 2 – Torino
- FE.NA.GI. CONFESERCENTI – C.so P. Eugenio 7/f – Torino
- USIAGI-UGL – Via Drovetti 23 – Torino
- UIL TUCS GIORNALAI – Via Bologna 11 – Torino
- CISL GIORNALAI – Via Barbaroux 53 – Torino
- TST DISTRIBUZIONE S.r.l. – Str. Caselle 52/A- Leini

Che solamente N. 2 Associazioni: FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI e TST DISTRIBUZIONE S.r.l., hanno risposto in maniera negativa all'ampliamento dei nuovi punti vendita sul territorio del Comune di San Giusto C.se;

Ritenuto poter disattendere dal parere obbligatorio e non vincolante espresso dalle organizzazioni sindacali in quanto si evidenzia che nel Piano vi sono tutti i requisiti necessari per poter ampliare la rete di distribuzione di Nr. 2 unità distinte: 1 Zona nucleo centrale e 1 Zona asse viario S.P. 53 zona casello autostradale/Telecittà;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI N. 10 favorevoli, N. - contrari, N. 1 astenuto, su N. 11 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) **DI APPROVARE** il "*Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica – D. Lgs. n. 170 del 24 aprile 2001*", comprendente i sottoelencati elaborati allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale :

- "Norme di attuazione" nei sui 19 articoli (Allegato A) (Omissis)
- "Relazione Illustrativa" (Allegato B) (Omissis)

2) **DI DARE ATTO** della sua valenza regolamentare;

3) **DI INVIARE** alla Regione, per conoscenza, copia della presente deliberazione e dei suoi allegati.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
F.to BOGGIO GIOSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00)

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno - 3 GIU. 2008 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.Lgs. 267/2000.

- 3 GIU. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO DR. SERGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

ADDI',

3 GIU. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

☐ Si certifica che la sujestesa deliberazione, data l'urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lvo 267/2000.

San Giusto C.se, lì 3/6/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAGGIO DR. SERGIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to TAMBURRINO Francesco	Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to	
--	---	--